

Legge regionale 13 settembre 1995 , n. 38 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2.

Art. 25

(Norma di salvaguardia)

1. Sono fatti salvi i diritti già acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge dai consiglieri già cessati dall'incarico o dagli altri aventi diritto in base alla previgente disciplina.